

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 716/2006 DEL CONSIGLIO**

**del 5 maggio 2006**

**che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di magnesite calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDURA**

**1. Misure in vigore**

- (1) Nel dicembre 1993, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 3386/93 <sup>(2)</sup> (di seguito «l'inchiesta iniziale»), ha istituito misure antidumping definitive sulle importazioni di magnesite calcinata a morte (sinterizzata) (di seguito «MCM» o «prodotto in esame») originaria della Repubblica popolare cinese, che hanno preso la forma di un prezzo minimo all'importazione.
- (2) A seguito di un riesame in previsione della scadenza, queste misure antidumping sono state confermate nel febbraio 2000 dal regolamento (CE) n. 360/2000 del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (3) In seguito a un riesame intermedio, con il regolamento (CE) n. 986/2003 <sup>(4)</sup>, il Consiglio ha modificato la forma delle misure antidumping in vigore, confermando il

prezzo minimo, ma solamente a determinate condizioni, e istituendo un dazio ad valorem del 63,3 % in tutti gli altri casi.

**2. Domanda di riesame**

- (4) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di MCM originaria della Repubblica popolare cinese <sup>(5)</sup>, nel novembre 2004 i servizi della Commissione hanno ricevuto una domanda di riesame delle suddette misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (5) La richiesta è stata presentata da Eurométaux per conto dei produttori comunitari (di seguito «i produttori denunziati») rappresentanti una proporzione maggioritaria, nella fattispecie pari a oltre il 50 %, della produzione comunitaria totale di MCM.
- (6) La domanda è stata motivata con il fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria. Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'inizio di un riesame, la Commissione ha avviato un'inchiesta <sup>(6)</sup> ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

**3. Inchiesta**

- (7) I servizi della Commissione hanno ufficialmente informato dell'avvio del riesame i produttori comunitari richiedenti, gli altri produttori comunitari, i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese (di seguito «esportatori cinesi»), gli importatori/operatori commerciali, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessati nonché i rappresentanti delle autorità cinesi.
- (8) I servizi della Commissione hanno inviato questionari a tutte le suddette parti e a quelle che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

<sup>(2)</sup> GU L 306 dell'11.12.1993, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 46 del 18.2.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 986/2003 (GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 5).

<sup>(4)</sup> GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU C 215 del 27.8.2004, pag. 2.

<sup>(6)</sup> GU C 38 del 15.2.2005, pag. 2.

- (9) I servizi della Commissione hanno inoltre dato alle parti interessate la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (10) Considerato il numero elevato di produttori esportatori nella Repubblica popolare cinese e di importatori del prodotto in esame, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base, nell'avviso di apertura è stata presa in considerazione l'ipotesi di ricorrere a tecniche di campionamento. Per decidere se il campionamento fosse o meno necessario e in tale caso selezionare il campione, i servizi della Commissione hanno inviato un questionario specifico, richiedendo informazioni specifiche sul volume medio delle vendite e sui prezzi medi di ciascun produttore esportatore e importatore interessato. Al questionario hanno risposto soltanto tre importatori e nessun produttore esportatore. La Commissione ha pertanto deciso di non ricorrere al campionamento.
- (11) Inoltre, sono stati inviati questionari ai produttori nei potenziali paesi di riferimento, in particolare il Brasile, il Canada e la Turchia, noti alla Commissione.
- (12) Tutti i produttori comunitari richiedenti hanno risposto al questionario. Nessun produttore esportatore cinese e nessun importatore hanno invece risposto al questionario. Tuttavia, due importatori hanno presentato le loro osservazioni per iscritto e un utilizzatore ha inviato una risposta parziale al questionario.
- (13) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nonché dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a) *produttori comunitari che hanno presentato la richiesta:*

- Grecian Magnesite SA, Atene, Grecia,
- Magnesitas Navarras, SA, Pamplona, Spagna,
- Slovenské magnezitové závody a.s., Jelšava, Slovacchia;

b) *produttore del paese di riferimento:*

- Kümaş Kütahya Manyezit İşletmeleri Pazarlama A.Ş., Kütahya, Turchia.

#### 4. Periodo dell'inchiesta

- (14) L'inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004 (di seguito «periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la fine del periodo dell'inchiesta (di seguito «periodo in esame»).

#### B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

##### 1. Prodotto in esame

- (15) Il prodotto in esame è lo stesso delle inchieste precedenti, che si sono concluse con l'istituzione delle misure attualmente in vigore: magnesite calcinata a morte (sinterizzata) naturale, classificabile al codice NC 2519 90 30.
- (16) La MCM viene prodotta a partire dalla magnesite, ossia dal carbonato di magnesio presente in natura. Per produrre MCM, il carbonato di magnesio viene estratto, frantumato, vagliato e calcinato in un forno a temperature comprese tra 1 500 e 2 000 °C. Il prodotto che ne risulta è MCM con un tenore di MgO (ossido di magnesio) che va dall'80 % al 98 %. Le principali impurità della MCM sono rappresentate da SiO<sub>2</sub>, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, CaO and B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (rispettivamente ossido di silicio, ossido di ferro, ossido di alluminio, ossido di calcio e ossido di boro). La MCM viene utilizzata principalmente nell'industria dei materiali refrattari, per la fabbricazione di prodotti refrattari formati e non formati. Pur essendovi vari tipi del prodotto in questione, aventi cioè un tenore variabile di MgO, tutti presentano le medesime caratteristiche chimiche e fisiche di base e sono destinati agli stessi usi. Pertanto, come per l'inchiesta precedente, ai fini della presente inchiesta tutti i tipi di MCM vanno considerati come un unico prodotto.

##### 2. Prodotto simile

- (17) Come l'inchiesta precedente, anche il presente riesame ha confermato che il prodotto esportato dalla Repubblica popolare cinese e quello prodotto e venduto sul mercato interno cinese, quello prodotto e venduto dai produttori comunitari sul mercato comunitario e quello prodotto e venduto dal produttore del paese di riferimento sul suo mercato interno hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse applicazioni finali; conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, essi sono pertanto da considerare prodotti simili.

#### C. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

- (18) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, si è proceduto ad esaminare la probabilità che la scadenza delle misure comporti il persistere del dumping.

## 1. Osservazioni preliminari

- (19) Considerata la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e degli importatori comunitari, l'esame si è basato sulle informazioni che la Commissione ha potuto reperire da altre fonti. A tale proposito, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, sono stati usati dati Eurostat relativi al codice NC a otto cifre, verificati utilizzando altre fonti per stabilire i quantitativi importati e i prezzi.
- (20) Sulla base dei dati Eurostat, nel periodo dell'inchiesta la Comunità ha importato 369 079 tonnellate di MCM, pari a circa il 40 % del consumo comunitario.
- (21) Nel periodo dell'inchiesta del precedente riesame in previsione della scadenza, il volume delle importazioni di MCM cinese nella Comunità è stato pari a 260 967 tonnellate, corrispondenti a circa il 54 % del consumo comunitario.
- (22) Va osservato che, poiché la Comunità è attualmente composta da 25 Stati membri, non si possono confrontare direttamente i volumi delle esportazioni e le quote di mercato relative alle esportazioni del riesame in previsione della scadenza precedente e di quello attuale.

## 2. Importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta

- (23) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, i servizi della Commissione hanno utilizzato lo stesso metodo impiegato nell'inchiesta precedente, la quale aveva accertato un margine di dumping dell'ordine del 50 %.

### *Paese di riferimento*

- (24) Per calcolare il valore normale si è tenuto conto del fatto che, ai fini della presente inchiesta, il valore normale delle importazioni dalla RPC si è dovuto basare su dati ottenuti da un paese terzo ad economia di mercato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Nell'avviso di apertura, la Turchia è stata considerata come un paese terzo a economia di mercato adeguato. Un importatore non collegato ha asserito che la Turchia fosse un paese inadeguato, perché l'accesso alle materie prime è molto più difficile in quel paese rispetto alla RPC: le miniere di magnesite in Turchia non beneficiano degli stessi vantaggi naturali rispetto alla RPC e quindi i costi di estrazione e trasformazione sono più elevati rispetto alle miniere cinesi. Inoltre, lo stesso importatore ha affermato che il mercato interno turco è di dimensioni troppo esigue per poter essere rappresentativo per il mercato cinese. Lo stesso importatore ha indi-

cato il Brasile o il Canada come paesi terzi ad economia di mercato potenzialmente più adeguati.

- (25) I servizi della Commissione hanno verificato se la Turchia, che era stata già utilizzata come paese terzo ad economia di mercato nella precedente inchiesta, fosse ancora una scelta ragionevole. È risultato in particolare che almeno tre imprese turche hanno fabbricato e venduto MCM in Turchia in quantitativi significativi, in concorrenza l'una con l'altra e con le importazioni da altri paesi. La questione dell'accesso alle materie prime, che sarebbe più facile nella RPC che in Turchia, è stata esaminata nell'inchiesta iniziale e non sono state presentate nuove prove atte a modificare la conclusione che la Turchia fosse un paese terzo ad economia di mercato adeguato. Laddove sono state dimostrate delle differenze, si è provveduto a tenerne conto, operando gli adeguamenti del caso. Un produttore turco ha accettato di collaborare all'inchiesta.
- (26) È stata anche esaminata la proposta di adottare il Brasile o il Canada come potenziale paese analogo e sono stati inviati questionari antidumping a tutti i produttori noti di MCM in questi paesi. Tuttavia, non è stata ricevuta alcuna risposta e quindi i servizi della Commissione non disponevano di informazioni relative ai prezzi di vendita e ai costi di fabbricazione di MCM in Canada e in Brasile. L'ipotesi di utilizzare il Canada e il Brasile come paesi analoghi è stata quindi abbandonata.
- (27) La Commissione ha pertanto concluso che la Turchia rappresentasse un paese di riferimento adeguato ai fini della determinazione del valore normale.

### *Valore normale*

- (28) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, si è proceduto a valutare se il produttore avesse effettuato vendite nazionali sufficienti del prodotto in questione in Turchia nel corso di normali operazioni commerciali. Poiché il volume delle vendite remunerative è stato superiore all'80 % e il prezzo medio ponderato è stato superiore al costo di produzione maggiorato delle spese generali, amministrative e di vendita, il valore normale è stato determinato sulla base dei prezzi medi ponderati effettivamente pagati per le vendite del prodotto in questione sul mercato interno turco. Conformemente all'articolo 18 del regolamento di base e in assenza di qualsiasi cooperazione da parte degli esportatori cinesi, è stato utilizzato il prezzo di vendita medio ponderato del produttore turco, mancando ogni informazione riguardo ai tipi di prodotto importati dalla RPC nella Comunità come pure ogni indicazione che la composizione delle esportazioni cinesi nella Comunità e delle vendite sul mercato interno turco fosse sostanzialmente diversa.

*Prezzo all'esportazione*

- (29) Tenuto conto della mancanza di cooperazione da parte degli esportatori cinesi, il prezzo d'esportazione ha dovuto essere basato sugli elementi disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. I dati Eurostat sono stati scelti come la base adeguata per stabilire il prezzo di esportazione. I livelli medi dei prezzi secondo i dati Eurostat sono stati confermati con riferimento alle informazioni ottenute da un utilizzatore che ha collaborato all'inchiesta.

*Confronto*

- (30) Il valore normale medio ponderato è stato paragonato al prezzo d'esportazione medio ponderato di MCM, conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, entrambi allo stadio franco fabbrica.
- (31) Allo scopo di assicurare un equo confronto tra il valore normale ed il prezzo di esportazione, si è tenuto conto delle differenze nei fattori che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. A tale riguardo, sono stati effettuati alcuni adeguamenti per il trasporto marittimo ed interno, l'assicurazione, la movimentazione, il carico ed i costi accessori.
- (32) Nell'inchiesta precedente è stato accettato che l'accesso alle materie prime fosse più facile nella RPC che in Turchia. Poiché non è stata presentata alcuna informazione a sostegno del fatto che tale situazione sia cambiata, è stato applicato un adeguamento per tener conto della differenza nei tassi di estrazione tra i due paesi. È stato applicato lo stesso adeguamento al valore normale utilizzato nell'inchiesta precedente, cioè una riduzione del valore normale che corrisponde al 20 % dei costi di estrazione rilevati per il produttore turco che ha collaborato.
- (33) Inoltre, come nelle inchieste precedenti, si è ritenuto che la purezza della materia prima della RPC fosse superiore a quella della materia prima turca. In assenza di qualsiasi informazione che dimostrasse eventuali cambiamenti a tale riguardo, è stato applicato un adeguamento che corrisponde al 25 % del costo di fabbricazione rilevato per il produttore turco che ha collaborato, per tenere conto di questa differenza.

*Margine di dumping*

- (34) Il raffronto tra il valore normale e il prezzo di esportazione ha indicato l'esistenza del dumping, in cui il margine di dumping è pari all'importo di cui il valore normale, così stabilito, ha superato il prezzo all'esportazione verso la Comunità. Il margine di dumping rilevato, come percentuale del prezzo d'importazione franco frontiera comunitaria, è stato dell'ordine del 35 %.

**3. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure***Osservazioni preliminari*

- (35) Dopo avere esaminato l'esistenza di pratiche di dumping nel periodo dell'inchiesta, si è proceduto ad esaminare la probabilità del persistere del dumping. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e poiché erano disponibili poche informazioni pubbliche sull'industria cinese di MCM, le conclusioni presentate in appresso si basano principalmente sui dati disponibili, cioè le informazioni sulla ricerca di mercato presentate dai produttori denunziati o quelle trovate durante la ricerca e considerate attendibili, insieme ai dati provenienti da Eurostat, dalle statistiche commerciali del Giappone e dal Bureau of the Census degli Stati Uniti.

*Capacità di produzione cinese*

- (36) Secondo la domanda di riesame in previsione della scadenza, i produttori cinesi dispongono di una grande capacità di produzione residua, in quanto possiedono la maggiore riserva di magnesite allo stato grezzo nel mondo, stimata a 1 300 milioni di tonnellate. La capacità produttiva cinese complessiva per il prodotto interessato è stimata a circa 3,5 milioni di tonnellate all'anno, mentre il consumo sul mercato interno cinese è stimato a circa 1,2-1,5 milioni di tonnellate e le esportazioni a circa 1 milione di tonnellate all'anno. Questo dato indica che gli esportatori cinesi potrebbero aumentare ancora la produzione cinese in breve tempo.

*Prezzi di esportazione cinesi verso la Comunità*

- (37) Secondo i dati Eurostat, il prezzo di esportazione di MCM cinese nella Comunità è calato del 10 % tra il 2000 e il PI, nonostante fossero in vigore le misure. Il prezzo di esportazione medio di MCM tuttavia è rimasto sopra il prezzo minimo all'importazione impesto.

*Esportazioni in paesi terzi*

- (38) Il Giappone e gli Stati Uniti sono stati due tra i principali mercati di esportazione della Cina per la MCM durante il periodo considerato.
- (39) Tra il 2000 e il PI, i prezzi delle esportazioni cinesi verso il Giappone sono calati del 7 % circa, da 20 054 yen/t a 19 513 yen/t, mentre i quantitativi sono rimasti generalmente stabili tra il 2000 e il PI, a circa 270 000 tonnellate. I prezzi all'esportazione verso il Giappone, espressi in euro, sono stati di 202 EUR/t e di 145 EUR/t rispettivamente nel 2000 e durante il PI.
- (40) Sebbene ancora più elevati dei prezzi all'esportazione nella Comunità, i prezzi all'esportazione verso il Giappone sono stati molto più vicini ai prezzi all'esportazione nella Comunità alla fine del periodo considerato rispetto all'inizio. Pertanto, durante il periodo considerato, le esportazioni nella Comunità sono diventate più attraenti per gli esportatori cinesi rispetto alle esportazioni verso il Giappone, e gli esportatori cinesi hanno avuto un incentivo a esportare volumi più ingenti verso la Comunità.

(41) Tra il 2000 e il PI, i prezzi delle esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti sono aumentati considerevolmente, da 129 USD/t a 208 USD/t durante il PI, pari rispettivamente a 140 EUR/t e a 167 EUR/t.

(42) Rispetto a questo aumento enorme dei prezzi all'esportazione negli Stati Uniti, si deve notare che durante il periodo considerato tutti i produttori statunitensi di MCM naturale hanno cessato progressivamente la loro attività e che le importazioni cinesi di MCM hanno dominato il mercato statunitense. Esse hanno infatti rappresentato l'82 % circa dei consumi di MCM negli Stati Uniti durante il PI.

(43) Con i prezzi comparativamente elevati, in particolare in considerazione del livello di prezzi più elevato delle esportazioni negli Stati Uniti rispetto a quelle nella Comunità, il mercato statunitense potrebbe essere diventato più attraente per gli esportatori cinesi di MCM durante il periodo considerato. Tuttavia, i quantitativi di MCM esportati negli Stati Uniti non sono aumentati complessivamente tra l'inizio del periodo considerato ed il PI, attestandosi intorno alle 340 000 tonnellate all'anno. Pertanto, non appare probabile che gli esportatori cinesi aumentino ancora significativamente i loro volumi di esportazioni di MCM negli Stati Uniti nell'immediato futuro.

(44) In ogni caso, in considerazione delle significative capacità residue dei produttori nella RPC, è improbabile che i paesi terzi possano assorbire un aumento delle esportazioni cinesi. Se le misure venissero fatte scadere, gli esportatori cinesi avrebbero quindi un incentivo per aumentare le esportazioni verso la Comunità.

#### *Evoluzione probabile delle esportazioni cinesi nella Comunità*

(45) Considerando che nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all'inchiesta, l'analisi dell'evoluzione delle esportazioni cinesi nella Comunità si è basata sugli elementi disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

(46) Le tendenze osservate durante il periodo considerato mostrano forti variazioni annuali nei volumi e nei prezzi unitari medi delle esportazioni cinesi nella Comunità.

(47) Per quanto riguarda i prezzi, come detto precedentemente, la diminuzione complessiva dei prezzi durante il periodo considerato è stata del 10 %, tuttavia negli ultimi anni del periodo considerato, cioè tra il 2001 ed il 2004, si è verificata una diminuzione rilevante (- 24 %).

(48) Per quanto riguarda i volumi, è stato precisato sopra che gli esportatori cinesi avrebbero un incentivo ad aumentare ulteriormente il volume delle loro esportazioni nella Comunità in considerazione delle capacità residue disponibili e delle possibilità limitate di aumentare le esporta-

zioni verso i paesi terzi. Inoltre, mentre l'evoluzione globale durante il periodo considerato ha mostrato un aumento del 6 %, negli ultimi anni del periodo considerato (tra il 2001 e il 2004) si sono verificati considerevoli aumenti (+ 36 %).

(49) Non essendovi alcuna indicazione del fatto che le tendenze osservate negli ultimi anni del periodo considerato non continuerebbero, le informazioni disponibili indicano che è probabile che si verifichi un'ulteriore diminuzione dei prezzi e un ulteriore aumento del volume. Effettivamente, il previsto aumento delle esportazioni cinesi nella Comunità avverrebbe probabilmente a scapito dell'industria comunitaria, cioè a prezzi uguali o perfino inferiori agli attuali prezzi di dumping, allo scopo di guadagnare quote di mercato.

(50) Inoltre, si deve precisare che, come esposto al considerando 73 del regolamento (CE) n. 360/2000, i prezzi delle esportazioni cinesi e i relativi quantitativi sono attualmente influenzati dal sistema di licenze all'esportazione istituito dalle autorità cinesi e che, se questo sistema viene abolito, gli esportatori cinesi hanno la capacità di aumentare il loro volume di esportazioni e di abbassare il loro prezzo all'esportazione.

#### *Conclusioni circa la probabilità del persistere del dumping*

(51) La ricerca ha mostrato che gli esportatori cinesi hanno continuato le loro pratiche di dumping durante il PI a un livello significativo. Tenuto conto del fatto che la Cina ha considerevoli capacità residue di produzione e che la Comunità potrebbe essere diventata un mercato più attraente per gli esportatori cinesi che nel passato rispetto ad altri mercati, vi è una forte probabilità che il dumping continuerebbe, perlomeno a livelli analoghi, se le misure esistenti fossero abrogate. Inoltre, è probabile che il volume delle importazioni oggetto di dumping aumenterebbe significativamente e che il loro prezzo diminuirebbe se le misure esistenti fossero abrogate.

#### **D. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA**

(52) Durante il PI vi erano cinque produttori di MCM nella Comunità. La ricerca ha stabilito che i tre produttori comunitari che hanno presentato la denuncia e hanno collaborato pienamente rappresentavano intorno al 55 % della produzione comunitaria di MCM e che pertanto costituiscono l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(53) Un produttore non ha collaborato ma non si è opposto all'inchiesta. Si è visto che questo produttore è un produttore integrato interamente a valle, che utilizza la sua produzione di MCM esclusivamente per il consumo interno.

- (54) Un altro produttore era conosciuto dalla Commissione ed è stato contattato nel quadro della presente inchiesta. Questa società non ha espresso il suo appoggio ma non si è opposta.

#### E. DETERMINAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO IN QUESTIONE

- (55) Per poter stabilire se l'industria comunitaria abbia o meno subito un pregiudizio e determinare il consumo e i diversi indicatori economici relativi alla situazione di detta industria, si è esaminato se, e in quale misura, l'analisi dovesse tener conto dell'uso cui viene destinata successivamente la produzione del prodotto simile dell'industria comunitaria.
- (56) La MCM viene utilizzata come fattore produttivo di prodotti refrattari nell'ambito delle stesse società oppure viene venduta come tale a terzi, collegati o no.
- (57) Ai fini dell'inchiesta, si parla di uso vincolato quando la produzione viene consegnata all'interno dello stesso gruppo di società per essere sottoposta a ulteriore trattamento «a valle». Nelle situazioni di uso vincolato, le vendite o il trasferimento di costi sono stati effettuati a prezzi di trasferimento non fissati a condizioni di mercato oppure sono stati effettuati nei confronti di una società che non poteva scegliere liberamente il fornitore. L'uso vincolato ha quindi dovuto essere analizzato a livello di quantità prodotte e della proporzione di vendite totali ad esso corrispondente. Tutte le altre situazioni sono state considerate come vendite sul mercato libero.
- (58) La distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è pertinente per l'analisi del pregiudizio, perché i prodotti destinati per l'uso vincolato non sono esposti alla con-

correnza diretta delle importazioni. Al contrario, la produzione destinata alla vendita sul mercato libero si è rivelata in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in questione.

- (59) Per poter fornire un quadro il più possibile completo della situazione dell'industria comunitaria, la Commissione ha ottenuto e analizzato i dati relativi all'intera gamma delle attività relative alla MCM e ha stabilito se la produzione fosse destinata ad un uso vincolato o al mercato libero.
- (60) Sulla base dell'inchiesta è emerso che alcuni indicatori economici relativi all'industria comunitaria potrebbero ragionevolmente essere esaminati con riferimento all'intera attività, cioè sia per l'uso vincolato che per le vendite sul mercato libero. Infatti, la produzione, la capacità di produzione e l'utilizzazione degli impianti, il movimento di cassa, gli investimenti, la capacità di reperire capitali, le scorte, i costi della manodopera e la produttività dipendono dall'intera attività, sia che la produzione di tale prodotto venga trasferita all'interno dello stesso gruppo di società per essere sottoposta ad ulteriore lavorazione, sia che il prodotto venga venduto sul mercato libero.
- (61) Gli altri indicatori economici relativi all'industria comunitaria sono stati analizzati e valutati con riferimento alla situazione prevalente sul libero mercato, in particolare laddove esistono condizioni di mercato misurabili e le transazioni vengono effettuate alle condizioni normali di mercato che implicano la libera scelta del fornitore: volume e prezzi delle vendite sul mercato comunitario, volume e prezzi delle esportazioni. A tale riguardo, il consumo, le quote di mercato, la crescita come pure la redditività e l'utile sul capitale investito sono stati determinati sulla base delle vendite sul libero mercato.

#### F. SITUAZIONE NEL MERCATO COMUNITARIO

##### 1. Consumo sul mercato comunitario

- (62) Il consumo comunitario è stato determinato in base al volume combinato delle vendite effettuate dall'industria comunitaria nella Comunità, escluso l'uso vincolato, delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese e delle importazioni da altri paesi terzi.
- (63) Su questa base, durante il periodo considerato, il consumo comunitario è aumentato del 32 %, passando da 693 145 tonnellate nel 2000 a 911 672 tonnellate nel PI. Questo è dovuto in parte al recupero dell'industria siderurgica.

Tabella 1 — Consumo comunitario

Consumo nella Comunità	2000	2001	2002	2003	PI
Libero mercato (t)	693 145	792 575	701 723	817 678	911 672
Indice	100	114	101	118	132
Variazione annua		14	- 13	17	14

Fonte: Eurostat, risposte verificate dell'industria comunitaria al questionario e informazioni sul mercato fornite dai produttori denunzianti.

- (64) Allo scopo di completare le informazioni previste per il consumo comunitario sul libero mercato, è stato calcolato anche il consumo per l'uso vincolato, sulla base delle risposte verificate del questionario dell'industria comunitaria e delle informazioni di mercato fornite dai produttori richiedenti. Si è rilevato che il consumo per l'uso vincolato è aumentato del 12 % durante il periodo considerato.

**Tabella 2 — Uso vincolato**

Uso vincolato	2000	2001	2002	2003	PI
Quantità (t)	394 191	399 839	404 773	417 495	442 131
Indice	100	101	103	106	112
Variazione annua		1	2	3	6

## 2. Importazioni dalla RPC

### *Volume e quota di mercato*

- (65) I volumi delle importazioni dalla RPC hanno evidenziato un andamento diverso rispetto al consumo comunitario. In un primo momento sono diminuiti del 25 % in media dal 2000 al 2002, successivamente sono aumentati del 41 % tra il 2002 e il PI. In generale, nel periodo in esame, le importazioni dalla Repubblica popolare cinese sono aumentate del 6 %, passando da 349 561 tonnellate a 369 079 tonnellate.

**Tabella 3 — Importazioni provenienti dalla RPC**

Importazioni dalla RPC	2000	2001	2002	2003	PI
t	349 561	271 147	261 460	351 724	369 079
Indice	100	78	75	101	106
Variazione annua		- 22	- 3	26	5

Fonte: Eurostat.

- (66) La quota di mercato delle importazioni cinesi, espressa come percentuale del consumo comunitario sul mercato libero, è diminuita dal 50 % nel 2000 al 40 % nel PI.

**Tabella 4 — Quota di mercato delle importazioni provenienti dalla RPC**

Quota di mercato delle importazioni provenienti dalla RPC	2000	2001	2002	2003	PI
% di mercato libero	50 %	34 %	37 %	43 %	40 %
Indice	100	68	74	85	80
Variazione annua		- 32	6	11	- 5

Fonte: Eurostat e risposte verificate dell'industria comunitaria al questionario.

*Andamento dei prezzi delle importazioni e sottoquotazione*

- (67) Il prezzo medio all'importazione CIF franco frontiera comunitaria dalla RPC è aumentato del 14 % tra il 2000 e il 2002, ma è diminuito sensibilmente (– 22 %) tra il 2002 e il PI. Durante l'intero periodo considerato, esso è diminuito del 10 % e ha toccato 140 EUR/t nel PI.

**Tabella 5 — Prezzo medio all'importazione dalla RPC**

Prezzo medio all'importazione dalla RPC	2000	2001	2002	2003	PI
EUR/t	156	184	179	138	140
Indice	100	118	114	88	90
Variazione annua		18	– 3	– 26	2

Fonte: Eurostat.

- (68) La Commissione ha esaminato se i produttori esportatori della RPC avessero praticato prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria durante il PI. Per portare i prezzi ad una base comparabile, i prezzi dei produttori comunitari sono stati adeguati allo stadio franco fabbrica.
- (69) Il margine di sottoquotazione rilevato su questa base è stato del 7,6 %.

**3. Situazione economica dell'industria comunitaria***a) Analisi dei fattori relativi all'intera attività, compreso l'uso vincolato***Produzione, capacità di produzione e indice di utilizzazione degli impianti**

- (70) La produzione dell'industria comunitaria è aumentata dell'11 % durante il periodo considerato, parzialmente in linea con l'andamento del consumo comunitario. La diminuzione della produzione di 3 punti percentuali nel 2002 ha coinciso con la contrazione del consumo di MCM nel mercato comunitario.

**Tabella 6 — Volume di produzione**

Volume di produzione	2000	2001	2002	2003	PI
Indice	100	101	98	108	111
Variazione annua		1	– 3	10	3

Fonte: Risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario.

- (71) Durante il periodo considerato, la capacità di produzione dell'industria comunitaria è inizialmente rimasta stabile tra il 2000 ed il 2002, per poi aumentare del 3 % tra il 2002 e il PI.

**Tabella 7 — Capacità di produzione**

Capacità produttiva	2000	2001	2002	2003	PI
Indice	100	100	100	103	103
Variazione annua		0	0	3	0

Fonte: Risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario.

- (72) Durante il periodo considerato, l'utilizzazione degli impianti ha seguito lo stesso andamento della produzione e del consumo comunitari. L'utilizzazione degli impianti è diminuita del 2 % tra il 2000 e il 2002 ma è aumentata dopo il 2002, cosicché durante il periodo considerato è aumentata del 7 %.

**Tabella 8 — Utilizzazione degli impianti**

Utilizzazione degli impianti	2000	2001	2002	2003	PI
Indice	100	101	98	105	107
Variazione annua		1	- 3	7	2

Fonte: Risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario.

#### Flusso di cassa

- (73) Il flusso di cassa ha oscillato durante il periodo considerato, rimanendo tuttavia complessivamente allo stesso livello (- 1 %).

**Tabella 9 — Flusso di cassa**

Flusso di cassa	2000	2001	2002	2003	PI
Indice	100	127	103	127	99
Variazione annua		27	- 25	25	- 28

Fonte: Risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario.

#### Investimenti e capacità di reperire capitali

- (74) Gli investimenti sono diminuiti del 23 % circa durante il periodo considerato. Tuttavia, essi sono rimasti significativi e hanno rappresentato, durante il PI, circa il 10 % del fatturato totale dell'industria comunitaria.

**Tabella 10 — Investimenti**

Investimenti	2000	2001	2002	2003	PI
Indice	100	141	79	59	77
Variazione annua		41	- 62	- 20	18

Fonte: Risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario.

- (75) Non risulta che l'industria comunitaria abbia avuto difficoltà a reperire capitali durante il periodo considerato.

#### Scorte

- (76) La tabella seguente evidenzia come le scorte siano aumentate significativamente durante il periodo considerato (+ 88 %), anche se in termini assoluti questo aumento non è significativo.

- (77) Il rapporto tra volume delle scorte e volume di produzione, che ha toccato il 4 % nel 2000, è aumentato fino al 7 % circa durante il PI.

**Tabella 11 — Scorte**

Volume delle scorte	2000	2001	2002	2003	PI
Indice	100	137	137	146	188
Variazione annua		37	0	9	42

Fonte: Risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario.

### Occupazione, produttività e costo del lavoro

- (78) Dopo un aumento dell'8 % tra il 2000 e il 2002, l'occupazione è diminuita nel 2003 e nel PI. Complessivamente l'occupazione è diminuita del 4 % durante il periodo considerato.

**Tabella 12 — Occupazione**

Numero di dipendenti	2000	2001	2002	2003	PI
Indice	100	106	108	104	96
Variazione annua		6	2	- 4	- 8

Fonte: Risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario.

- (79) Nel contesto dell'aumento della produzione e della diminuzione dell'occupazione, la produttività è aumentata del 15 % durante il periodo considerato.

**Tabella 13 — Produttività**

Produttività (t/dipendente)	2000	2001	2002	2003	PI
Indice	100	96	91	104	115
Variazione annua		- 4	- 5	13	11

Fonte: Risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario.

- (80) Durante il periodo considerato, i costi della manodopera dell'industria comunitaria sono progressivamente aumentati. L'aumento totale tra il 2000 e il PI è stato del 32 %.

**Tabella 14 — Salari**

Salari	2000	2001	2002	2003	PI
Indice	100	106	111	118	132
Variazione annua		6	5	7	14

Fonte: Risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario.

b) *Analisi dei fattori pertinenti relativi alle attività di vendita sul mercato libero*

## Volume delle vendite, uso vincolato e prezzi di vendita

- (81) Le vendite dell'industria comunitaria a clienti non collegati sul mercato comunitario sono diminuite del 9 % tra il 2000 e il 2003, ma sono aumentate durante il PI, cosicché complessivamente sono aumentate del 3 % durante il periodo considerato.

**Tabella 15 — Vendite dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti**

Vendite dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti	2000	2001	2002	2003	PI
Indice	100	91	91	91	103
Variazione annua		- 9	0	0	12

Fonte: Risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario.

- (82) Durante il periodo considerato, i prezzi di vendita medi prevalenti sul libero mercato comunitario di MCM praticati dall'industria comunitaria sono progressivamente aumentati. L'aumento totale tra il 2000 e il PI è stato del 25 %.

**Table 16 — Prezzo di vendita dell'industria comunitaria**

Prezzo di vendita dell'industria comunitaria	2000	2001	2002	2003	PI
Indice	100	112	117	119	125
Variazione annua		12	5	2	6

Fonte: Risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario.

## Quota di mercato

- (83) La quota di mercato globale detenuta dall'industria comunitaria è diminuita dal 26 % nel 2000 al 20 % nel PI.

**Tabella 17 — Quota di mercato delle vendite dell'industria comunitaria**

Quota di mercato delle vendite dell'industria comunitaria	2000	2001	2002	2003	PI
% di mercato libero	26 %	21 %	23 %	20 %	20 %
Indice	100	80	90	77	78
Variazione annua		- 20	10	- 13	1

Fonte: Eurostat e risposte verificate del questionario dell'industria comunitaria.

## Crescita

- (84) Mentre il consumo comunitario è aumentato del 32 % durante il periodo considerato, il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato libero è aumentato di appena il 3 % e la quota di mercato dell'industria comunitaria sul mercato libero è diminuita del 6 %. Pertanto la tendenza al rialzo del consumo comunitario non è stata seguita da un corrispondente aumento delle vendite dell'industria comunitaria.

### Redditività e utile sul capitale investito

- (85) Nel periodo in esame, l'andamento della redditività espressa come percentuale del valore netto delle vendite ad acquirenti indipendenti è stato il seguente.

**Tabella 18 — Redditività**

Redditività	2000	2001	2002	2003	PI
% del valore netto delle vendite	- 3,1 %	0 %	3,9 %	8,4 %	11,4 %

Fonte: Risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario.

- (86) La redditività dell'industria comunitaria ha seguito lo stesso andamento dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria. Dopo una perdita nel 2000 ed un anno di pareggio senza profitti o perdite nel 2001, l'industria comunitaria ha realizzato profitti nel 2002 e negli anni successivi. In seguito la redditività è aumentata dal 3,9 % nel 2002 all'11,4 % nel PI. Questo è stato dovuto soprattutto al passaggio alla produzione di prodotti con un valore aggiunto più elevato. Durante il periodo considerato, il margine di profitto medio realizzato dall'industria comunitaria è stato del 4,5 %.
- (87) L'utile sul capitale investito, espresso come profitti/perdite relativamente al valore contabile netto degli investimenti, ha seguito lo stesso andamento della redditività.

**Tabella 19 — Utile sul capitale investito**

Utile sul capitale investito	2000	2001	2002	2003	PI
%	- 2,9 %	0 %	3,2 %	7,8 %	11,5 %
Indice	- 100	- 1	114	275	403
Variazione annua		99	115	161	128

Fonte: Risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario.

#### 4. Effetti di altri fattori

##### *Esportazioni dell'industria comunitaria*

- (88) Le esportazioni dell'industria comunitaria di MCM hanno oscillato durante il periodo considerato, rimanendo però complessivamente allo stesso livello nel PI rispetto al 2000 (lieve diminuzione dell'1 %). Durante il PI queste esportazioni sono ammontate a circa il 40 % della produzione totale dell'industria comunitaria.

**Tabella 20 — Esportazioni dell'industria comunitaria**

Esportazioni dell'industria comunitaria	2000	2001	2002	2003	PI
Indice	100	104	95	113	99
Variazione annua		4	- 9	18	- 13

Fonte: Risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario.

*Volumi e prezzi delle importazioni da altri paesi terzi*

- (89) I volumi delle importazioni di MCM nella Comunità da paesi diversi dalla RPC hanno avuto il seguente andamento.

**Tabella 21 — Importazioni da altri paesi terzi**

t	2000	2001	2002	2003	PI
Australia	49 032	66 582	42 599	68 090	63 043
Corea del Nord	26 660	71 385	36 614	38 245	35 172
Turchia	43 625	40 463	33 446	22 625	42 763
Brasile	31 831	25 916	25 872	25 610	39 017
Russia	2 520	12 928	8 107	9 773	24 380
Corea del Sud	0	1 528	1 202	1 879	4 893
Tutti gli altri paesi	10 376	139 240	129 401	136 807	149 284
Totale paesi terzi	164 044	358 042	277 240	303 027	358 552
Indice	100	218	169	185	219
Variazione annua		118	- 49	16	34

Fonte: Eurostat ed informazioni di mercato fornite dai produttori richiedenti.

- (90) I volumi totali delle importazioni di MCM da paesi terzi diversi dalla RPC sono più che raddoppiati durante il periodo considerato, passando da 164 044 tonnellate nel 2000 a 358 552 tonnellate nel PI. I principali esportatori verso la Comunità sono stati l'Australia, la Corea del Nord, la Turchia, il Brasile, la Russia e la Corea del Sud.

- (91) La quota di mercato delle importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla RPC è aumentata di 15,6 punti percentuali durante il periodo considerato e ha rappresentato il 39,3 %.

**Tabella 22 — Quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi**

Quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi	2000	2001	2002	2003	PI
% di mercato libero	23,7 %	45,2 %	39,5 %	37,1 %	39,3 %
Indice	100	191	167	157	166
Variazione annua		91	- 24	- 10	9

Fonte: Eurostat ed informazioni di mercato fornite dai produttori richiedenti.

- (92) I prezzi medi delle importazioni da altri paesi terzi sono stati più elevati di quelli dell'industria comunitaria durante il PI, tranne per i prezzi delle importazioni dalla Corea del Nord, dalla Russia e dalla Corea del Sud. Si deve notare che le importazioni del prodotto interessato dai tre paesi summenzionati hanno rappresentato appena l'8,9 % di tutte le importazioni nella Comunità durante il periodo considerato, con una quota di mercato cumulativa nella Comunità del 7,1 % rispetto alla quota di mercato del 40 % della RPC.

**Tabella 23 — Importazioni nella Comunità da altri paesi terzi — prezzi**

Importazioni nella Comunità da altri paesi terzi (EUR)	2000	2001	2002	2003	PI
Australia	235	228	225	213	183
Corea del Nord	111	128	128	109	128
Turchia	164	181	184	160	169
Brasile	182	180	200	201	188
Russia	122	132	133	119	114
Corea del Sud	N/A	139	154	126	132
Altro	178	223	186	196	229

Fonte: Eurostat.

- (93) Sulla base del punto dei dati sopra indicati, si ritiene che le importazioni del prodotto in questione da altri paesi terzi non abbiano avuto un impatto significativo sulla situazione economica dell'industria comunitaria durante il periodo considerato.

### 5. Conclusioni sulla situazione dell'industria comunitaria

- (94) Le misure in vigore hanno prodotto, a partire dal 2000, una ripresa parziale dell'industria comunitaria. Parallelamente ad un aumento del consumo comunitario totale, l'industria comunitaria è riuscita ad aumentare i volumi delle vendite e ad aumentare i prezzi. Fattori economici come la produzione, la capacità di produzione e l'utilizzazione degli impianti, la redditività, l'utile sul capitale investito e la produttività inoltre hanno mostrato un andamento positivo. Questi indicatori dimostrano che l'industria comunitaria ha compiuto sforzi per migliorare la sua competitività, raggiungendo in parte questo obiettivo: dal 2002 in poi le vendite dell'industria comunitaria nella Comunità sono state proficue.
- (95) D'altra parte, altri indicatori hanno mostrato un andamento negativo: la quota di mercato dell'industria comunitaria sul mercato libero come anche gli investimenti sono diminuiti, mentre le scorte, il costo unitario di produzione e i costi della manodopera sono aumentati. Si può tuttavia concludere che complessivamente la situazione dell'industria comunitaria è sostanzialmente migliorata durante il periodo considerato, anche se la ripresa riscontrata è parziale. In realtà, tale ripresa rimane vulnerabile, tra l'altro, a seguito della pressione crescente esercitata sui prezzi dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC.
- (96) In considerazione della parziale ripresa dell'industria comunitaria, la continuazione del pregiudizio causato dalle

importazioni oggetto di dumping non ha potuto essere stabilita. Si è pertanto esaminato se, nel caso dell'abrogazione delle misure, vi fosse il rischio di reiterazione del pregiudizio.

### G. PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

- (97) Per quanto riguarda l'effetto probabile sulla situazione dell'industria comunitaria se le misure in vigore scadesero, è stata esaminata una serie di fattori insieme agli elementi riassunti sopra.
- (98) Il confronto tra le importazioni nella Comunità provenienti dalla RPC e da altri paesi terzi ha rivelato notevoli differenze di prezzo. I prezzi all'importazione da altri paesi terzi, tranne Russia, Corea del Nord e Corea del Sud, sono stati più elevati dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria durante il periodo considerato, mentre il prezzo medio delle importazioni cinesi oggetto di dumping è diminuito del 10 %.
- (99) Per quanto riguarda i prezzi relativamente bassi delle importazioni provenienti dalla Russia, dalla Corea del Nord e dalla Corea del Sud, i loro prezzi medi di esportazione nella Comunità sono diminuiti in misura minore rispetto a quelli delle esportazioni cinesi verso la Comunità. Inoltre, i volumi importati da questi paesi sono rimasti assai esigui rispetto alle importazioni cinesi. La quota di mercato cumulata di Russia, Corea del Nord e Corea del Sud è stata del 7,1 % durante il PI, ossia meno di un quinto della quota di mercato della RPC. Pertanto, durante il PI l'effetto economico delle importazioni cinesi sul mercato comunitario di MCM è stato di gran lunga superiore all'effetto delle importazioni dalla Russia, dalla Corea del Nord e dalla Corea del Sud e nessun elemento fa pensare che questa situazione sia destinata a cambiare in futuro.

(100) Come già descritto più dettagliatamente nei considerando da 45 a 50, se le misure antidumping venissero fatte scadere, è probabile che le importazioni a prezzi di dumping del prodotto in causa dalla RPC aumenterebbero e che i prezzi diminuirebbero per le seguenti ragioni:

— la RPC ha considerevoli capacità residue e dispone delle più grandi riserve di magnesite allo stato grezzo nel mondo,

— l'andamento dei prezzi e dei volumi durante il periodo considerato già indica un'ulteriore probabile diminuzione dei prezzi e un aumento del volume,

— i prezzi che gli esportatori cinesi potrebbero praticare in assenza di misure antidumping sono potenzialmente molto bassi se si considera che includono il corrispettivo per la licenza all'esportazione,

— il mercato comunitario è attraente in termini di volume, e, poiché è improbabile che le esportazioni verso i paesi terzi aumentino significativamente, è probabile che gli esportatori cinesi, se le attuali misure venissero a scadere, tenterebbero di aumentare la loro quota di mercato nella Comunità abbassando ulteriormente il loro prezzo di esportazione.

(101) Si può concludere che il considerevole volume di importazioni cinesi a prezzi bassi e decrescenti abbia esercitato una pressione crescente sul mercato comunitario di MCM, che con ogni probabilità continuerebbe ad intensificarsi in caso di scadenza delle misure antidumping, così come è probabile che i prezzi all'importazione dalla RPC diminuirebbero mentre i volumi delle esportazioni aumenterebbero. L'aumento delle importazioni dalla RPC molto probabilmente darebbe luogo a un'ulteriore diminuzione della quota di mercato dell'industria comunitaria, e tenuto conto dell'evoluzione parallela dei prezzi di vendita dell'industria e della redditività durante il periodo considerato, la pressione accresciuta sul fronte dei prezzi quasi certamente si risolverebbe in una diminuzione del margine di utile dell'industria comunitaria. Anche gli altri indicatori molto probabilmente assumerebbero un andamento negativo una volta che l'industria comunitaria perdesse vendite e si trovasse ad affrontare prezzi sostanzialmente in diminuzione.

(102) Inoltre, non sembrano esserci altri fattori che potrebbero causare pregiudizio all'industria comunitaria. Le importazioni da altri paesi sono avvenute a prezzi più elevati di quelli dalla RPC, oppure i volumi in questione sono stati

molto più esigui e non vi è alcuna indicazione circa il fatto che questa situazione sia destinata a cambiare in futuro.

(103) Alla luce di quanto precede, si conclude che se si lasciasse scadere le misure, con ogni probabilità si assisterebbe alla reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria comunitaria causato dalle importazioni oggetto di dumping.

## H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

### 1. Introduzione

(104) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, è stato esaminato se una proroga delle misure antidumping attualmente in vigore possa essere contraria all'interesse globale della Comunità. La determinazione dell'interesse della Comunità è stata basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte: cioè dell'industria comunitaria, degli importatori e operatori commerciali e degli utilizzatori del prodotto in esame.

(105) Onde valutare la probabile incidenza del mantenimento o meno delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate sopra elencate. La Commissione ha inviato un questionario a 18 importatori e a 17 utilizzatori del prodotto in esame. Nessun importatore ha risposto ai questionari, sebbene due di loro abbiano inviato osservazioni per iscritto. Per quanto riguarda gli utenti, uno di loro ha risposto in parte al questionario.

(106) Nella precedente inchiesta si era ritenuto che l'adozione di misure non fosse contraria all'interesse della Comunità. Si noti inoltre che la presente inchiesta riguarda un secondo riesame in previsione della scadenza e quindi analizza una situazione in cui le misure antidumping sono già in vigore da tempo. Di conseguenza, la sincronizzazione e la natura dell'attuale inchiesta permettono di valutare un eventuale impatto negativo indebito che le attuali misure antidumping potrebbero avere avuto in passato sulle parti interessate.

(107) La Commissione ha pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio, non esistano ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non sia nell'interesse della Comunità.

## 2. Interesse dell'industria comunitaria

- (108) Si ricorda che è stato deciso che se non si mantenessero le misure antidumping, è probabile che il dumping continui con un margine elevato e crescente di dumping, con conseguente deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, che non è ancora in una situazione di ripresa piena e stabile. D'altra parte, la continuazione delle misure dovrebbe aiutare l'industria comunitaria a recuperare interamente e ad evitare un ulteriore pregiudizio. Inoltre, gli sforzi fatti dall'industria comunitaria per razionalizzare la sua produzione e aumentare la sua competitività e gli utili realizzati dall'industria comunitaria negli ultimi tre anni del periodo considerato, indicano che l'industria comunitaria è redditizia e competitiva.
- (109) Tenuto conto di quanto sopra, appare necessario prorogare le misure esistenti per evitare gli effetti negativi delle importazioni oggetto di dumping, che potrebbero compromettere il processo di ripresa dell'industria comunitaria e in ultima analisi la sua stessa esistenza, e con essa numerosi posti di lavoro. Va inoltre considerato che se l'industria comunitaria scompare, vi sarà anche un impatto negativo sull'industria a valle, poiché quest'ultima subirà una riduzione significativa della sua scelta di fornitori.

## 3. Interesse degli importatori

- (110) Come spiegato in precedenza, nessuno degli importatori non collegati ha risposto al questionario inviato dalla Commissione. La mancanza di cooperazione è di per sé un'indicazione che questo settore non ha subito alcun effetto negativo sostanziale sulla sua situazione economica a seguito dell'istituzione delle misure. Questo dato è confermato dal fatto che gli importatori hanno continuato a commercializzare il prodotto interessato in volumi ingenti e hanno anche aumentato il volume importato durante il periodo considerato.
- (111) Si conclude quindi che la situazione economica degli importatori del prodotto interessato non è stata negativamente influenzata materialmente dall'istituzione delle misure antidumping attualmente in vigore. Per gli stessi motivi, è improbabile che una continuazione delle misure conduca a un deterioramento della loro situazione economica in futuro.

## 4. Interesse degli utilizzatori

- (112) Gli utilizzatori del prodotto interessato, cioè l'industria a valle, sono soprattutto i produttori di prodotti refrattari. Come detto in precedenza, soltanto uno dei 17 utilizzatori cui è stato inviato il questionario ha risposto, e soltanto parzialmente. Come per gli importatori, il basso livello di cooperazione è di per sé un'indicazione del fatto che questo settore non ha sofferto alcun effetto negativo sostanziale sulla sua situazione economica a seguito dell'istituzione delle misure. Sebbene la rappresentatività della società che ha collaborato per l'industria a valle sia limitata, dal momento che ha acquistato meno del

5 % della MCM totale importata dalla RPC durante il PI, è stato valutato l'impatto delle misure in vigore sulla sua situazione.

- (113) A tale riguardo, l'inchiesta ha stabilito che l'utilizzatore che ha collaborato ha continuato a importare MCM originaria dalla RPC nonostante le misure in vigore. Queste misure non hanno quindi costituito un ostacolo per i produttori di refrattari che li hanno portati a cambiare le loro fonti di approvvigionamento. Mentre la MCM costituisce una parte non trascurabile, sebbene esigua, del costo di produzione di refrattari, i prezzi d'importazione cinesi sono stati comparativamente bassi e sono finanche diminuiti mediamente durante il periodo considerato. Si può pertanto concludere che le misure antidumping non abbiano avuto alcuna influenza negativa di rilievo sulla situazione dei costi e sulla redditività degli utilizzatori del prodotto interessato.
- (114) L'utilizzatore che ha collaborato ha dichiarato che, sebbene a breve termine il mantenimento delle misure antidumping non avrebbe un'influenza significativa sulla sua situazione, a medio o a lungo termine potrebbe condurre ad una situazione in cui sempre più refrattari vengono prodotti fuori dalla CE e importati nella CE al posto della materia prima, la MCM.
- (115) A tale riguardo, si deve ricordare che, come evidenziato sopra, il risultato delle misure antidumping in vigore non è stato di chiudere il mercato comunitario alle importazioni di MCM, ma piuttosto di contrastare le pratiche commerciali sleali e rimediare in qualche misura agli effetti di distorsione delle importazioni oggetto di dumping. Assicurare parità di condizioni per l'industria comunitaria di MCM inoltre garantisce un grado più elevato di concorrenza tra i diversi fornitori di MCM, compresi gli esportatori cinesi di MCM, sul mercato della CE.
- (116) Inoltre, si è riscontrato che le esportazioni dalla RPC sono avvenute a prezzi più elevati su altri mercati importanti, compresi gli Stati Uniti, che nella Comunità. Le misure dunque non sembrano avere causato un rialzo dei prezzi all'importazione nella Comunità superiore ai prezzi all'importazione ad altri paesi terzi. L'assunto secondo cui la continuazione delle misure antidumping influirebbe sulla competitività su altri mercati è stato quindi respinto.
- (117) Si è quindi concluso che, se le misure venissero mantenute allo stesso livello, ciò non comporterebbe alcun deterioramento della situazione degli utilizzatori.

## 5. Conclusioni in merito all'interesse della Comunità

- (118) L'inchiesta ha mostrato che le misure antidumping esistenti hanno permesso all'industria comunitaria di recuperare in una certa misura. Se le misure fossero lasciate scadere, questo comprometterebbe la ripresa in atto e potrebbe condurre alla scomparsa dell'industria comunitaria. Pertanto, la continuazione delle misure è nell'interesse dell'industria comunitaria.

(119) Inoltre, in passato le misure esistenti non sembrano avere avuto alcun effetto negativo di rilievo sulla situazione economica di utilizzatori e importatori. Eventuali aumenti per gli utilizzatori dovuti all'istituzione di misure antidumping, sulla base delle informazioni raccolte durante l'attuale inchiesta non sembrano essere sproporzionati se rapportati ai vantaggi per l'industria comunitaria dati dall'eliminazione della distorsione degli scambi causata dalle importazioni oggetto di dumping, come pure ai vantaggi per gli utilizzatori dati dalla concorrenza continuata tra i diversi fornitori di MCM sul mercato comunitario. Pertanto, si conclude che non vi sono ragioni valide per non prorogare le vigenti misure antidumping.

#### I. MISURE ANTIDUMPING

(120) Tutte le parti interessate sono state informate degli elementi e delle considerazioni essenziali in base ai quali viene proposto il mantenimento delle misure esistenti. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti interessate potevano presentare osservazioni in merito a tali informazioni. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le precedenti conclusioni.

(121) Ne consegue che, come stabilito dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i dazi antidumping variabili associati a un prezzo minimo di 120 EUR/t sulle importazioni di MCM originaria della RPC istituiti dal regolamento (CE) n. 360/2000 dovrebbero essere mantenuti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di magnesite calcinata a morte (sinterizzata) di cui al codice NC 2519 90 30 originaria della Repubblica popolare cinese.

2. L'importo del dazio è:

a) uguale alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 120 EUR/t e il prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, in tutti i casi in cui quest'ultimo è:

— inferiore al prezzo minimo all'importazione, e

— stabilito in base ad una fattura rilasciata da un esportatore della Repubblica popolare cinese direttamente ad una parte indipendente nella Comunità (codice addizionale Taric A439);

b) uguale a zero, se il prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto è stabilito in base ad una fattura rilasciata da un esportatore della Repubblica popolare cinese direttamente ad una parte indipendente nella Comunità ed è uguale o superiore al prezzo minimo all'importazione di 120 EUR/t (codice addizionale Taric A439);

c) uguale ad un dazio ad valorem del 63,3% in tutti gli altri casi non contemplati alle lettere a) e b) (codice addizionale Taric A999).

3. Nei casi in cui il dazio antidumping sia stabilito conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e in caso di deterioramento delle merci prima dell'immissione in libera pratica, quando il prezzo effettivamente pagato o pagabile è calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana conformemente all'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(1)</sup>, il prezzo minimo all'importazione di cui sopra è ridotto di una percentuale che corrisponde alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile. Il dazio dovuto corrisponde allora alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione ridotto e il prezzo netto, franco frontiera comunitaria, merce non sdoganata, ridotto.

4. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 maggio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. GRASSER

<sup>(1)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).